

e io pago (II)... la cassazione

Si è conclusa la vicenda del recupero orario presso l'IPSIA Ada Gobetti Marchesini di Torino?

Riassumo brevemente.

Nell'a.s. 2000/2001 il consiglio d'istituto propone al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei Docenti, come avviene da molti anni, la riduzione di tutte le ore di lezione ad unità orarie di 50 minuti (CM 192/80), per motivi strutturali totalmente estranei alla didattica.

Il Collegio dei Docenti accetta la proposta, ma il DS non dispone la riduzione totale delle ore di lezione a 50 minuti, bensì solo della 1°, 5° e 6° ora di lezione del mattino (CM 243/79), non ravvisando le condizioni per una riduzione totale (CM 192/80).

Dopo le rimostranze di studenti e genitori il DS applica la CM 192/80 con la riduzione a 50 minuti di tutte le ore di lezione e chiede agli insegnanti il recupero forfetario di un'ora settimanale.

Circa 25 docenti rifiutano e al termine dell'anno scolastico hanno una trattenuta stipendiale. A ciascuno si conteggiano 10 minuti per ogni 2° e 4° ora (nella 3° ora vi erano 10 minuti di intervallo) fatta in 50 anziché in 60 minuti, essendo parere del DS che la CM 192/80 non estenda l'esenzione al recupero prevista dalla CM 243/79.

I docenti si rivolgono ad uno studio legale che cita l'istituto presso il Giudice del Lavoro.

A dicembre 2002 per due docenti è accolto il ricorso con restituzione delle somme detratte e l'istituto deve rifondere spese di lite per 2.500 €.

A marzo e settembre 2003, per due gruppi di sette docenti ciascuno, non è accolto il ricorso, non sono restituite le detrazioni e non vi sono spese di lite.

A febbraio 2005 la Corte di Appello di Torino accoglie l'appello di sette docenti della sentenza di marzo 2003, con restituzione delle somme detratte e l'istituto deve rifondere spese di lite per circa 4.300 €. Nella motivazione della sentenza il giudice di appello considera la C.M. 192/80 un'estensione della C.M. 243/79 e quindi non è dovuto il recupero.

Il DS, tramite l'avvocatura dello Stato, ricorre allora in Cassazione; i docenti coinvolti sono costretti ad ulteriori spese per avere una rappresentanza legale presso la suprema corte.

Nel luglio 2005 è accolto un ultimo ricorso di due docenti con restituzione delle somme detratte e l'istituto deve ha spese di lite per circa 500 €.

Nell'aprile 2008 la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'avvocatura dello Stato ritenendo valida motivazione della sentenza di appello che considerava la C.M. 192/80 un'estensione della C.M. 243/79; le spese di lite sono circa 2.500 €.

Forse la lunga questione è stata "cassata". Veniamo alle spese sostenute.

Con delibera del Consiglio di Istituto del giugno 2004 la scuola onorò le spese di lite della prima causa di dicembre 2002 per una somma, maggioratasi causa svariati ritardi, di circa 3.350 €.

La riscossione delle spese di lite delle cause di febbraio 2005 (appello) e di luglio 2005 fu prudentemente sospesa dallo studio legale in attesa della sentenza di cassazione. Ora, che tutto pare finito, la riscossione totale sarebbe di 7.300 € . Seguirà a pagare la scuola con i propri fondi?

Continuo a porvi alcune domande.

Perché i docenti devono pagarsi un avvocato ed i Dirigenti Scolastici hanno il gratuito patrocinio dell'avvocatura dello Stato? Perché i Dirigenti Scolastici pagano le spese di lite attingendo dal fondo di istituto?

In definitiva: chi controlla l'operato dei Dirigenti Scolastici e i danni che causano all'erario (nel nostro caso circa 10.650 € andati, e che andranno, tutti allo studio legale)?

Rimane ancora la constatazione che le quasi trentennali circolari 243/79 e

192/80, causa di infinite questioni e furbesche delibere di collegi docenti e consigli di istituto con cui dirigenti scolastici, sedicenti integerrimi, ricavano ore di lavoro straordinario non pagato sulla pelle degli insegnanti, ancora facciano parte del CCNL 2006-09 (art. 28 "Attività di insegnamento" comma 8).

Rimane un'ultima notizia. Nell'ottobre 2007 una dozzina di docenti ha richiesto, tramite il giudice del lavoro del tribunale di Torino, il pagamento delle ore fatte come recupero negli aa.ss. dal 2001 al 2004 allorquando il DS, ringalluzzito dall'altalena delle sentenze ora a favore ora contro i docenti, imponeva il recupero di un'ora settimanale. Il giudice ha rigettato il ricorso dei docenti dicendo che, anche se il recupero orario non era dovuto, pur tuttavia le ore fatte come tale non superavano le 18 ore settimanali contrattualmente previste.

Ora che direbbe con quanto scritto dalla suprema corte di cassazione? Farò sapere gli ulteriori eventuali sviluppi.

Michelangelo Ferragatta (insegnante felicemente in pensione)

Torino, 9 giugno 08